



Ordinanza municipale per la gestione dei posteggi coperti del Centro comunale di Muzzano

Il Municipio di Muzzano

richiamati:

- gli art. 77, 78, 79 del Regolamento comunale;
- gli articoli 13, 107, 179 e 192 della Legge Organica comunale,

risolve:

Articolo 1 – autorizzazioni di parcheggio e relative tasse

Le autorizzazioni di parcheggio per i posteggi coperti del Centro comunale al mappale 270 RFD Muzzano, sono rilasciate dal Municipio su richiesta scritta mediante apposito formulario contro una tassa annua:

1. di fr. 1'080.00 pagabile in 2 rate semestrali di fr. 540.00 ciascheduna per i posteggi singoli di autoveicoli;
2. di fr. 1'800.00 pagabile in 2 rate semestrali di fr. 900.00 ciascheduna per i posteggi doppi di autoveicoli;
3. di fr. 240.00 pagabile in 2 rate semestrali di fr. 120.00 ciascheduna per i posteggi destinati ai motocicli.
4. di fr. 1'380.00 pagabile in 2 rate semestrali di fr. 690.- ciascheduna per i posteggi muniti di presa per la ricarica di auto elettriche. Il consumo di energia elettrica per la ricarica è fatturato con cadenza semestrale, ritenuta una tassa di consumo per Kwh di fr. 0.20. Per tali autorizzazioni, la durata minima del contratto è di 4 anni.

L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

Articolo 2 - precedenza

Le autorizzazioni del posteggio coperto sono date prioritariamente ai residenti nel nucleo di Muzzano paese, al massimo per una sola vettura per nucleo familiare/economia domestica, ad eccezione per i posteggi doppi, secondo i posti liberi e l'eventuale lista di attesa.

Costituiscono eccezione i contratti di locazione conclusi precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 3 – divieto di subaffitto

È vietato subaffittare gli stalli assegnati.

Articolo 4 – revoca delle autorizzazioni

Il Municipio può revocare in ogni momento con un preavviso di 2 mesi le autorizzazioni concesse per la constatazione di abusi o per soddisfare le richieste di nuovi residenti del nucleo sprovvisti di posteggio privato.

Articolo 5 – rinuncia alle autorizzazioni

- a) La rinuncia all'autorizzazione deve avvenire con 2 mesi di preavviso. Non sono ammessi rimborsi *pro-rata temporis* della tassa relativa all'autorizzazione già versata.
- b) Costituiscono eccezione i contratti di locazione conclusi precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 6 - Divieto di uso non conforme allo scopo
Negli stalli è vietata la posa di qualsiasi oggetto o materiale.

Articolo 7 - Disposizioni finali
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso entro il periodo di pubblicazione e entra in vigore con la crescita in giudicato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simona Soldini



La Segretaria

Daniela Bernardini

Adottata con risoluzione n. 5846 del 14 marzo 2016 e pubblicata agli albi comunali dal 8 aprile 2016 per un periodo di 30 giorni.

Modificata con risoluzione n. 5774 del 31 agosto 2020 e pubblicata agli albi comunali dal 10 settembre 2020 al 9 ottobre 2020.